



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2009

Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende accorciare i tempi che intercorrono fra l'accertamento di un'infrazione al codice della strada e la notifica della stessa.

L'attuale termine massimo di centocinquanta giorni (trecentosessanta per i residenti all'estero) non ha alcuna giustificazione tecnica, se non l'eventuale inefficienza della pubblica amministrazione, e ha per contro l'effetto di ritardare e attenuare la funzione «educativa» della sanzione comminata. Non di rado, infatti, quando la contestazione immediata dell'infrazione è impossibile, i conducenti di veicoli reiterano l'infrazione inconsapevolmente, talora addirittura tratti in inganno da una precedente tolleranza nell'applicazione della norma. Soprattutto nel caso di norme di nuova introduzione, o di maggior rigore nell'applicazione di norme preesistenti, i conducenti di veicoli incorrono reiteratamente, spesso quotidianamente, nella medesima infrazione, anche decine di volte prima che sia loro notificata la prima delle infrazioni commesse.

Né l'eventuale inefficienza dell'amministrazione nel dare luogo alla procedura di no-

tifica può essere addotta a motivo di un termine così lungo, che per gli effetti precedentemente descritti risponde assai più ad una logica di «cassa» dell'ente che irroga la pena, che non a massimizzare la funzione rieducativa della pena stessa. La moltiplicazione delle sanzioni, inoltre, distorce l'appropriatezza delle sanzioni previste, le quali sono evidentemente commisurate a violazioni singole e non seriali.

È dunque preferibile lasciare solo un lasso di tempo ragionevole per lo svolgimento efficiente delle procedure di notifica, onde consentire di avere tempestivamente contezza dell'infrazione e di correggere altrettanto tempestivamente i propri comportamenti di guida, con evidenti benefici per la collettività, in particolare la riduzione del rischio di incidenti e l'accelerazione nell'introito del gettito giustamente dovuto.

Tale lasso di tempo è qui individuato in trenta giorni per i residenti in Italia, in luogo degli attuali centocinquanta, e in sessanta giorni per i residenti all'estero, in luogo degli attuali trecentosessanta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 201, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni», e le parole: «trecentosessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

